Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO

composto da:

| | |
|---|---|
| CONCETTA BRESCIA MORRA | Presidente |
| GIOVANNI STELLA | Membro scelto dall'IVASS |
| GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS | Membro scelto dall'IVASS |
| FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI | Componente designato dalle imprese di assicurazione |
| CLAUDIO COLOMBO | Componente designato dai clienti non consumatori |

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 01/10/2026

## FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 23 marzo 2026 (e reclamo presentato il 18 febbraio 2026), il ricorrente deduceva di essere titolare di una polizza danni con copertura RC Professionale e che a seguito dei contrasti insorti con la committenza in qualità di direttore dei lavori, aveva sostenuto personalmente le spese di difesa legale e tecnica in sede stragiudiziale, di ATP e di giudizio di merito, quantificate in euro 10906,26 già saldate ed euro 2406,22 fatturate ma non saldate, non rimborsate dall'impresa convenuta. In particolare, a fronte di una pretesa risarcitoria della committenza pari a euro 233000,00 si era pervenuti ad una transazione di importo pari a euro 5000,00. Il ricorrente contestava all'impresa l'ingiustificata carenza di copertura e all'intermediario la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale normativamente prescritti.

Con le controdeduzioni, l'impresa comunicava che il sinistro, denunciato il 26 settembre 2022 a seguito di notifica di ricorso per ATP da parte della committenza, non rientrava in garanzia e quindi riteneva che la pretesa del ricorrente non fosse fondata: 1) per violazione

dell'art. 2.2. delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito "CGA"), sulla base del quale si prevede che non vengono riconosciute le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non designati dall'impresa stessa; 2) per intervenuto accordo transattivo tra il ricorrente e la committenza con cui si era concluso il giudizio di merito, che "*ha dato atto dell'intesa sulla compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa*"; 3) in subordine per contestazioni riferibili a singole voci dei diritti vantati dal ricorrente. In particolare: le spese fatturate fino al 2022 compreso sarebbero prescritte per decorso del termine biennale ex art. 2952 cod. civ.; il costo relativo alla fase di mediazione obbligatoria concernerebbe l'azione di recupero coattivo dei propri onorari professionali; parte delle spese richieste non risultavano fatturate.

Con le controdeduzioni, l'intermediario comunicava di aver intermediato per il ricorrente la polizza emessa dall'impresa convenuta in data 31 dicembre 2015. In tale circostanza aveva prospettato al cliente diverse opzioni di copertura, consegnando allo stesso tutta la documentazione contrattuale e le CGA in occasione della sottoscrizione. In data 26 settembre 2022 l'intermediario aveva ricevuto dal ricorrente la comunicazione di ATP per conto della committenza e aveva proceduto quindi ad inviare all'impresa la denuncia di sinistro.

Dopo l'apertura del sinistro, il ricorrente decideva di farsi assistere da un proprio legale di fiducia, comunicando nel 2026 che il procedimento si sarebbe chiuso con accordo transattivo che prevedeva la corresponsione da parte dello stesso dell'importo di euro 5000,00. In tale occasione, il ricorrente chiedeva all'impresa il pagamento delle spese legali al proprio legale di fiducia. A seguito del diniego opposto dall'impresa, il ricorrente contestava all'intermediario di non aver operato in maniera diligente. L'intermediario riteneva di aver sempre fornito in maniera chiara in fase precontrattuale tutte le informazioni relative alla garanzia e di aver proceduto con diligenza anche nella fase di denuncia del sinistro, trasmettendo con solerzia all'impresa la denuncia dello stesso e non avendo mai suggerito al ricorrente di affidare l'incarico ad un legale di fiducia. Ciò premesso, l'intermediario evidenziava che il diniego opposto dall'impresa al ricorrente non fosse in alcun modo riconducibile al proprio operato.

Con le repliche, il ricorrente ribadiva di non aver ricevuto l'adeguata informativa precontrattuale, non avendo ricevuto alcuna spiegazione da parte dell'intermediario in merito all'operatività dell'art. 1917 cod. civ. e alla gestione delle spese di resistenza, ma di aver unicamente ricevuto informazioni su premi, massimali e franchigie, non ricevendo spiegazioni sulla circostanza "*che le spese legali per resistere all'azione del terzo sono, per legge, a carico dell'assicuratore oltre il massimale/franchigia*". In ordine al comportamento dell'impresa, il ricorrente precisava che la stessa si era costituita nell'ATP al solo fine di chiedere l'inammissibilità e chiamare terzi in causa, senza mai fornire al ricorrente istruzioni tecnico-difensive e delegando di fatto la difesa nel merito al legale di fiducia del ricorrente. La nomina di un legale di fiducia sarebbe stato dunque un atto necessario per la propria tutela, causato dall'inerzia dell'impresa. L'intermediario non avrebbe offerto adeguata assistenza al ricorrente, limitandosi a citare clausole di polizza (Art. 2.2) in cui si prevedeva che "*la Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali non da essa designati*", mentre l'impresa era rimasta inerte.

Con le controrepliche, l'impresa deduceva che le repliche del ricorrente non introducevano elementi nuovi di fatto o di diritto per cui richiamava integralmente quanto affermato in sede di controdeduzioni, rendendo alcune precisazioni. Nel merito, riteneva che il ricorso fosse infondato ai sensi dell'art. 2.2 delle CGA, che prevedeva che la Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali non da essa designati, e sulla base dell'accordo transattivo che aveva dato atto dell'intesa sulla compensazione delle spese di lite. Nel merito, la fattura 10/2022 pari a euro 1378,87 era riferibile alla fase stragiudiziale e le spese fatturate sino al 2023 sarebbero state richieste solo nel 2026 e dunque il diritto al rimborso, ove riconosciuto, sarebbe stato prescritto ex art. 2952 cod. civ. Le ulteriori fatture erano oggetto di contestazione.

Con le controrepliche, l'intermediario sostanzialmente ribadiva la propria posizione, precisando di aver fornito al ricorrente tutta la documentazione necessaria in fase precontrattuale. Dopo l'apertura del sinistro il ricorrente non avrebbe avanzato alcuna domanda all'intermediario sul funzionamento della garanzia, scegliendo di delegare la gestione della lite non all'impresa, ma ad un proprio legale di fiducia.

In conclusione, il ricorrente chiede il rimborso integrale delle spese di resistenza legale e tecnica sostenute e quantificate in euro 10906,26 già saldate ed euro 2406,22 fatturate ma non saldate, contestando all'impresa l'ingiustificata carenza di copertura e all'intermediario la violazione degli obblighi di informativa precontrattuale.

L'impresa chiede all'Arbitro Assicurativo di rigettare la domanda in quanto infondata.

L'intermediario chiede all'Arbitro Assicurativo di voler accertare la correttezza del proprio comportamento.

## DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta del ricorrente di ottenere il rimborso delle spese legali e tecniche sostenute a causa delle contestazioni mosse dalla committenza in ordine all'attività svolta dall'assicurato quale direttore dei lavori, in forza di polizza di copertura della responsabilità civile professionale; nonché la contestazione dell'operato dell'intermediario in punto di informativa precontrattuale.

Con riferimento alla domanda del ricorrente di rimborso delle spese legali e tecniche sostenute per una articolata attività giudiziale, l'impresa convenuta fonda il diniego sull'art. 2.2. delle CGA, in forza del quale la società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali non da essa designati, rispetto al quale il Collegio ritiene di doverne preliminarmente chiarire la portata nel contesto della disciplina legale dell'assicurazione della responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 1917, comma 3, cod. civ., le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata; tale disposizione, ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., non può essere derogata se non in senso più favorevole all'assicurato, e le clausole difformi sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

In questo quadro, il Collegio condivide l'indirizzo di legittimità secondo cui il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, accessorio al contratto di assicurazione, e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo, costituendo una "*lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917, comma 3, cod. civ.*" (Cass. civ., sez. II, ord. 12 marzo 2019, n. 14107; Cass. civ., sez. III, 24 aprile 1994, n. 9744; Cass. civ., sez. I, 17 novembre 1976, n. 4279). Il patto, in sé considerato, non si pone dunque in contrasto con la previsione dell'art. 1917, comma 3, cod. civ., "*dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio*" (Cass. civ., sez. VI, ord. 19 febbraio 2020, n. 4202 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Roma, sez. XI ord. 7 aprile 2026); e la stessa Suprema Corte ha recentemente ribadito la compatibilità del patto con la norma codicistica (Cass. civ., sez. III, ord. 28 marzo 2024, n. 8523).

Giova peraltro precisare che le pronunce di legittimità che hanno dichiarato la nullità di clausole analoghe a quella qui in esame non investono il patto di gestione della lite in quanto tale, bensì la clausola che, considerata isolatamente, esclude *tout court* il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, in quanto deroga *in pejus* dell'art. 1917, comma 3, cod. civ. e, come tale, deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 1932 cod. civ. (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220). La clausola di esclusione del rimborso, in altri termini, può essere considerata valida soltanto in quanto corollario di un patto di gestione della lite concretamente operante, e non come autonoma limitazione del diritto dell'assicurato.

Pertanto, in presenza di una clausola contenente un patto di gestione della lite, il diniego del rimborso delle spese sostenute per legali di fiducia può essere giustificato soltanto ove risulti che l'assicurato abbia volontariamente disatteso la difesa offerta dall'impresa. La Suprema Corte è al riguardo esplicita: "*a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato*" (Cass. civ., sez. VI, ord. 19 febbraio 2020, n. 4202). In siffatta prospettiva, il diniego del rimborso è legittimo "*perché conseguente alla scelta dell'assicurato di non avvalersi del patto di gestione della lite*" (Cass. civ., sez. III, ord. 28 marzo 2024, n. 8523, cit.).

Nella concreta fattispecie, l'impresa non ha allegato né tantomeno dimostrato di aver assunto, o anche soltanto offerto di assumere, la difesa del ricorrente, rendendo concretamente operante il patto di gestione della lite, per cui la nomina di un legale di fiducia del ricorrente si è resa necessaria, di fronte all'inerzia dell'impresa medesima, per difendersi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e nel successivo giudizio di merito, anche se originato da un suo ricorso per decreto ingiuntivo. Del resto, non è stato contestato che l'impresa si sia costituita nel giudizio di accertamento tecnico preventivo al solo fine di chiedere la declaratoria di inammissibilità e la chiamata di terzi in causa, senza fornire al ricorrente istruzioni tecnico-difensive, di fatto affidando la difesa nel merito al legale di fiducia dell'assicurato.

Ne consegue che l'eccezione fondata sull'art. 2.2. delle CGA non può trovare accoglimento, attesa la mancata prova dell'impresa di essersi avvalsa del patto di gestione della lite, risultando dunque il diniego opposto al rimborso delle spese di resistenza privo di giustificazione.

Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel contenzioso, seppure nei limiti che seguono.

Occorre innanzi tutto evidenziare che la controversia è originata da un procedimento per accertamento tecnico preventivo promosso nei confronti dell'assicurato, successivamente al quale quest'ultimo ha agito con istanza di mediazione e ricorso per decreto ingiuntivo per il riconoscimento dei propri compensi per l'attività professionale svolta. Quindi, il committente ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del professionista agli obblighi assunti e la controversia si è conclusa con una transazione tra le parti. La richiesta di riconoscimento delle spese legali è stata avanzata dal ricorrente sia per l'attività di difesa e le spese tecniche sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sia per le spese di difesa nella mediazione, nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione e nella transazione conclusiva.

Tanto premesso, l'impresa ha innanzi tutto eccepito la prescrizione del diritto al rimborso spese fatturate fino al 2023, per decorso del termine biennale *ex* art. 2952 comma 2 cod. civ. il quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tale riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che il credito dell'assicurato per spese di resistenza ha fonte e natura diverse dal credito indennitario ex art. 1917, comma 1, cod. civ., con la conseguenza che il diritto alla rifusione "*può essere fatto valere nel momento stesso in cui sorge il debito dell'assicurato per il pagamento dell'onorario al legale, e quindi al più tardi al momento di ultimazione della prestazione professionale*" e al credito per rimborso spese non è applicabile la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2952, comma 4, cod. civ., che opera esclusivamente con riguardo al credito indennitario (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2015, n. 3899).

Alla stregua di tale criterio, le fatture del 2022 (per euro 1378,87 e per euro 2017,22) e le spese di consulenza tecnica di parte del 2023, complessivamente per euro 2100,00, sono state richieste all'impresa soltanto nel 2026, talché il relativo diritto al rimborso è prescritto e l'eccezione dell'impresa è fondata. L'importo complessivo di euro 5496,09 non è dunque dovuto.

Risultano, invece, rimborsabili le spese fatturate e riguardanti il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale l'assicurato si è difeso dalle contestazioni della committenza in ordine all'inadempimento delle obbligazioni assunte quale direttore dei lavori: si tratta di spese sostenute "*per resistere all'azione del terzo*", che integrano la fattispecie dell'art. 1917, comma 3, cod. civ., per euro 1751,75 ed euro 2375,47 e dunque per complessivi euro 4127,22, documentate in atti con fattura.

Quanto all'importo di euro 2225,91, il Collegio osserva che la garanzia per il rimborso delle spese presuppone che sia data la prova delle spese effettivamente sostenute. In particolare, secondo l'indirizzo di questo Collegio, il rimborso dei compensi presuppone la prova dell'effettiva corresponsione (Decisione AAS, nn. 736/2026 e 786/2026), e ove sia stato prodotto soltanto un preavviso di fattura il diritto al rimborso può essere riconosciuto subordinandolo alla produzione della fattura quietanzata. Ne consegue che il diritto al rimborso di euro 2225,91 va riconosciuto previa esibizione della relativa fattura.

Le ulteriori spese sostenute dal ricorrente non sono invece rimborsabili, in quanto non concernono la difesa dalle contestazioni del cliente, bensì l'istanza di mediazione e il ricorso per decreto ingiuntivo promossi dall'assicurato per il riconoscimento dei propri onorari professionali e da cui è poi scaturito il giudizio di opposizione, definito con una transazione con la committenza. Infatti, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, cod. civ., le spese coperte sono quelle sostenute "*per resistere*" all'azione del danneggiato, restando fuori dall'ambito di diretta applicabilità della norma le spese sostenute non per attività di resistenza alle pretese del terzo, ma per attività promosse dall'assicurato a tutela di pretese proprie (Cass. civ., sez. II, ord. 12 marzo 2019, n. 14107, cit., che ha precisato che non sono rimborsabili le "*spese che siano state sostenute non per attività di resistenza alle pretese del terzo ma per attività complementari ad essa*"). La circostanza che le varie fasi si siano svolte nell'ambito di un unico giudizio non è dunque idonea a estendere la copertura a spese che, per loro natura, non integrano spese di resistenza, attesa la diversità del titolo e dell'interesse perseguito.

Il Collegio ritiene invece che la domanda proposta nei confronti dell'intermediario sia infondata in quanto l'intermediario non è necessariamente destinatario dell'obbligazione indennitaria cui è tenuta l'impresa. Infatti, quando abbia agito nell'ambito del mandato ricevuto dall'impresa e non siano dedotte specifiche condotte autonomamente rilevanti riferibili alla sua attività di intermediazione, le contestazioni relative al diniego devono essere esaminate nei soli confronti dell'impresa tenuta alla prestazione.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti non emergono condotte specifiche ascrivibili all'intermediario, in quanto questi ha intermediato la polizza consegnando la documentazione contrattuale e le CGA, ha trasmesso all'impresa la denuncia di sinistro e non ha mai suggerito al ricorrente l'affidamento dell'incarico a un legale di fiducia. In merito, poi alla dedotta carenza di informativa precontrattuale, non risultano elementi per ritenere che l'intermediario non abbia fornito in maniera chiara le informazioni relative alla garanzia e comunque il diniego opposto dall'impresa non è in alcun modo riconducibile al suo operato. Quanto, infine, alla contestazione sulla mancata spiegazione in merito all'operatività dell'art. 1917 cod. civ., in disparte la questione se l'intermediario avesse un siffatto obbligo, tale condotta non è suscettibile di incidere sul diritto al rimborso, la cui fondatezza è stata peraltro accertata nei confronti dell'impresa medesima.

**PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso quanto alla domanda proposta nei confronti dell'impresa e non accoglie il ricorso quanto alla domanda proposta nei confronti dell'intermediario. Dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 4127,22, nonché la somma di euro 2225,91 previa esibizione della relativa fattura

quietanzata, oltre interessi dal reclamo al soddisfo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA